



Comune di Abetone Cutigliano

Provincia di Pistoia

Sede legale: Piazza Umberto I n° 1, 51024 Cutigliano (PT)
PEC: abetonecutigliano@postacert.toscana.it – Tel. 0573 68881 – Fax. 0573 68386
Sede Municipio di Abetone: Via Pescinone 15, 51021 Abetone (PT) – Tel. 0573 607811 – Fax. 0573 60475
C. F. 90060100477 – P. IVA 01906470479



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NUMERO 32 DEL 13-03-2020

**OGGETTO: LEGGE N. 353 DEL 21/11/2000 E L.R. N. 39 DEL 21.03.2000 E S.M.I.
ISTITUZIONE DEL CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI PERIODO 2011-2019**

L'anno **duemilaventi** e questo giorno **tedici** del mese di **Marzo** alle ore **10:35** nella casa comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge, sotto la presidenza del Sig. **DIEGO PETRUCCI** nella sua qualità di **SINDACO**.

All'appello risultano:

Nominativo Consigliere	Presente	Assente
PETRUCCI DIEGO	X	
BARACHINI ALESSANDRO	X	
BACCI GABRIELE	X	

Numero totale PRESENTI: **3** – ASSENTI: **0**

Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONELLA CUGURRA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla discussione dell'argomento all'ordine del giorno

PREMESSO CHE la Regione Toscana, nel riconoscere il patrimonio boschivo come bene di fondamentale importanza sia ambientale che produttivo, provvede, secondo quanto disposto dalla L. R. 21.11. 2000 n. 353 “*Legge quadro in materia di incendi boschivi*” e dalla L. R. 21.03.2000 n.39 “*Legge Forestale della Toscana*” alla formazione del piano pluriennale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, definito come Piano AIB;

EVIDENZIATO CHE entrambe le normative sopra citate e di seguito riportate per estratto, prevedono l’obbligo per i comuni di censire i soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi anche dei rilievi dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli, i divieti e le prescrizioni temporali derivanti da eventi calamitosi riferiti agli incendi boschivi, dalle stesse previste;

RICHIAMATI

- l’art. 10 della Legge 21/11/2000 n. 353 (divieti, prescrizioni e sanzioni):

*(Comma 1) - Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno **quindici anni**. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro **quindici anni** dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per **dieci anni** ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E’ inoltre vietata per **dieci anni**, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per **cinque anni**, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per **dieci anni**, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.*

*(Comma 2) - I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L’elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per **trenta giorni** all’albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E’ ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1;*

- l’art.76 commi 4, 5 e 7 della L.R. 39/2000 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi):

(comma 4) Nei boschi percorsi da incendi è vietato:

*a) per **dieci anni**, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;*

*b) per **cinque anni** l’esercizio dell’attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB.*

(comma 5) Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all’AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell’incendio, è vietata:

*a) per un periodo di **quindici anni**, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;*

*b) per un periodo di **venti anni**, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad*

insediamenti civili ed attività produttive.

*(comma 7) Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate, per **cinque anni**, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.*

EVIDENZIATO

0B7 CHE l'art. 75 bis commi 1 della L.R. 39/2000 e s.m.i. relativo a "catasto delle aree percorse dal fuoco" dispone che I comuni, con la procedura di cui al comma 2 dello stesso articolo, censiscono in un apposito catasto i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato;

0B7 CHE l'art.10 comma 2 della Legge 353/2000 e l'art. 75 bis comma 2 della L.R. 39/2000 e s.m.i. prevedono entrambi, ai fini della formazione del catasto incendi di cui sopra, che l'elenco dei soprassuoli interessati da incendio venga esposto **per trenta** giorni all'Albo Pretorio del Comune per eventuali osservazioni e che l'Ufficio competente, decorso tale termine di **trenta giorni**, valuti le osservazioni eventualmente presentate ed approvi, entro i successivi **sessanta giorni**, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;

PRESO ATTO che, come disposto dalla normativa citata, per provvedere all'aggiornamento è possibile avvalersi "dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato", ora Carabinieri Forestale;

VISTO il Decreto n. 1/2007 del Commissario Delegato, adottato a seguito dell'O.P.C.M. n. 3624 del 24.10.2007, che all'art. 1 comma 3 prevede che gli enti locali possono attingere le informazioni relative ai soprassuoli percorsi dal fuoco nel sistema S.I.M. (Sistema Informativo della Montagna);

RITENUTO di dover provvedere ad una ricognizione generale degli incendi in modo da avere un quadro analitico e completo delle aree attraversate dal fuoco, ai fini del loro inserimento nel catasto incendi del Comune, considerato che i vincoli istituiti sulle stesse dalla normativa citata sono ancora vigenti;

EVIDENZIATO che, così come disposto dall'art.10 comma 2 della Legge 21.11.2000 n. 353 e dall'art. 75 bis della L.R. 39/2000 e s.m.i., l'approvazione definitiva del "catasto degli incendi boschivi" avverrà solo dopo l'espletamento delle procedure di pubblicazione e successivamente alla valutazione delle eventuali osservazioni presentate;

DATO ATTO, che come risulta dalla consultazione del S.I.M.:

0B7 Il "catasto degli incendi boschivi", relativo agli anni 2012, 2015, 2017 e 2019 è costituito dall'elenco delle aree individuate nelle cartografie allegate alle schede degli eventi prodotte dall'ex Corpo Forestale (ora Carabinieri Forestale) ed estratte dal sistema S.I.M. (Sistema Informativo della Montagna), distinte per foglio e particella catastale, dettagliatamente indicate nell'allegato 1 relativo all'anno 2012, nell'allegato 2 relativo all'anno 2015, nell'allegato 3 relativo all'anno 2017 e nell'allegato 4 relativo all'anno 2019, tutti allegati in copia quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

0B7 Non sono presenti dati relativi ad incendi boschivi con riferimento agli anni 2011, 2013, 2014, 2016 e 2018;

RITENUTO pertanto:

0B7 Di istituire il catasto degli incendi boschivi, costituito dall'elenco delle aree percorse dal fuoco negli anni 2012-2015-2017 e 2019, individuate nelle cartografie allegate alle schede degli eventi prodotte dall'ex Corpo Forestale (ora Carabinieri Forestale) ed estratte dal sistema S.I.M. (Sistema Informativo della Montagna), distinte per foglio e particella catastale, dettagliatamente indicate nell'allegato 1 relativo all'anno 2012, nell'allegato 2 relativo all'anno 2015, nell'allegato

3 relativo all'anno 2017 e nell'allegato 4 relativo all'anno 2019, tutti allegati quali parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che non sono presenti dati relativi ad incendi boschivi con riferimento agli anni 2011, 2013, 2014, 2016 e 2018;

0B7 Di disporre, in applicazione dell'art. 76 commi 4, 5 e 7 della L.R. 39/2000 e s.m.i. e dell'art. 10 della Legge 21/11/2000 n. 353, fatte salve le eccezioni previste dalla stessa normativa, i seguenti vincoli sulle aree suddette:

- nei boschi percorsi dal fuoco è vietato per dieci anni, il pascolo e la caccia;
- nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, è vietata:
 - a. per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
 - b. per un periodo di venti anni la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
- nei boschi percorsi dal fuoco e nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche;

0B7 Di confermare che il mancato rispetto delle prescrizioni sulle aree percorse dal fuoco è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 82 della L. R. 39/2000 e s.m.i. e dall'art. 10 della Legge 353/2000;

0B7 Di demandare al Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali l'adozione di tutti gli atti e adempimenti connessi e conseguenti per l'attuazione del presente atto ed in particolare:

- pubblicare all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge n. 353/2000 e dell'art. 75 bis comma 2 della l.r. 39/2000 e s.m.i, il presente atto con i relativi allegati;
- approvare, ad avvenuta valutazione delle osservazioni eventualmente pervenute e comunque entro 60 giorni successivi al termine di cui sopra, gli elenchi e le perimetrazioni definitive dei soprassuoli percorsi dal fuoco;

0B7 Di dare atto che ai sensi della normativa richiamata il Comune procederà entro il 31 maggio di ogni anno ad aggiornare il "Catasto degli incendi boschivi" con il censimento degli eventi verificatisi l'anno precedente;

Vista la Legge Regione Toscana n. 21.03.2000 n. 39 e s.m.i.;

Vista la Legge 21.11.2000 n. 353;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico Enti Locali, approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

CONSIDERATO che la presente delibera non comporta effetti diretti o indiretti né sul bilancio finanziario né sullo stato patrimoniale dell'Ente per cui non è necessario il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 Testo Unico Enti Locali;

VISTO il parere di legalità espresso dal Segretario Generale;

CON votazione favorevole unanime, resa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI ISTITUIRE il catasto degli incendi boschivi, costituito dall'elenco delle aree percorse dal fuoco negli anni 2012-2015-2017 e 2019, individuate nelle cartografie allegate alle schede degli eventi prodotte dall'ex Corpo Forestale (ora Carabinieri Forestale) ed estratte dal sistema S.I.M. (Sistema Informativo della Montagna), distinte per foglio e particella catastale, dettagliatamente indicate nell'allegato 1 relativo all'anno 2012, nell'allegato 2 relativo all'anno 2015, nell'allegato

3 relativo all'anno 2017 e nell'allegato 4 relativo all'anno 2019, tutti allegati quali parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che non sono presenti dati relativi ad incendi boschivi con riferimento agli anni 2011, 2013, 2014, 2016 e 2018;

3) DI DISPORRE, in applicazione dell'art. 76 commi 4, 5 e 7 della L.R. 39/2000 e s.m.i. e dell'art. 10 della Legge 21/11/2000 n. 353, fatte salve le eccezioni previste dalla stessa normativa, i seguenti vincoli sulle aree suddette:

- nei boschi percorsi dal fuoco è vietato per dieci anni, il pascolo e la caccia;
- nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, è vietata:
 - a. per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
 - b. per un periodo di venti anni la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
- nei boschi percorsi dal fuoco e nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.

4) DI CONFERMARE che il mancato rispetto delle prescrizioni sulle aree percorse dal fuoco è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 82 della L. R. 39/2000 e smie dall'art. 10 della Legge 353/2000;

5) DI DEMANDARE al Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali l'adozione di tutti gli atti e adempimenti connessi e conseguenti per l'attuazione del presente atto ed in particolare:

- pubblicare all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge n. 353/2000 e dell'art. 75 bis comma 2 della l.r. 39/2000 e s.m.i, il presente atto con i relativi allegati;
- approvare, ad avvenuta valutazione delle osservazioni eventualmente pervenute e comunque entro 60 giorni successivi al termine di cui sopra, gli elenchi e le perimetrazioni definitive dei soprassuoli percorsi dal fuoco;

6) DI DARE ATTO che ai sensi della normativa richiamata il Comune procederà entro il 31 maggio di ogni anno ad aggiornare il "Catasto degli incendi boschivi" con il censimento degli eventi verificatisi l'anno precedente;

7) DI DICHIARARE, con separata votazione favorevole, resa all'unanimità la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico Enti Locali approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 stante l'urgenza nel provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
DIEGO PETRUCCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANTONELLA CUGURRA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANTONELLA CUGURRA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Abetone Cutigliano

Provincia di Pistoia



Sede legale: Piazza Umberto I n° 1, 51024 Cutigliano (PT)
PEC: abetonecutigliano@postacert.toscana.it – Tel. 0573 68881 – Fax. 0573 68386
Sede Municipio di Abetone: Via Pescinone 15, 51021 Abetone (PT) – Tel. 0573 607811 – Fax. 0573 60475
C. F. 90060100477 – P. IVA 01906470479

Allegato alla Proposta di Delibera n. 121

SETTORE SERVIZI TECNICI COMUNALI

OGGETTO:

**LEGGE N. 353 DEL 21/11/2000 E L.R. N. 39 DEL 21.03.2000 E S.M.I.
ISTITUZIONE DEL CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI PERIODO
2011-2019**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica:

PARERE Favorevole

Abetone Cutigliano, **06-03-2020**

**IL RESPONSABILE
RISALITI NICOLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Abetone Cutigliano

Provincia di Pistoia



Sede legale: Piazza Umberto I n° 1, 51024 Cutigliano (PT)
PEC. abetonecutigliano@postacert.toscana.it – Tel. 0573 68881 – Fax. 0573 68386
Sede Municipio di Abetone: Via Pescinone 15, 51021 Abetone (PT) – Tel. 0573 607811 – Fax. 0573 60475
C. F. 90060100477 – P. IVA 01906470479

Allegato alla Proposta di Delibera n. 121

OGGETTO:

**LEGGE N. 353 DEL 21/11/2000 E L.R. N. 39 DEL 21.03.2000 E S.M.I.
ISTITUZIONE DEL CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI PERIODO
2011-2019**

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto viene espresso, ai sensi del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi il seguente parere:

PARERE Favorevole

Abetone Cutigliano, **12-03-2020**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
CUGURRA ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO

(Provincia di Pistoia)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta Comunale n. **32** del **13-03-2020**

OGGETTO:

**LEGGE N. 353 DEL 21/11/2000 E L.R. N. 39 DEL 21.03.2000 E S.M.I.
ISTITUZIONE DEL CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI PERIODO
2011-2019**

Publicata all'Albo Pretorio *on-line* dal 17-03-2020 per 15 giorni consecutivi.

17-03-2020

**L'INCARICATO
Reggiannini Nella**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.